ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2009/724/GAI DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2009

che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista la decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11, paragrafo 2, della decisione 2008/839/GAI prevede che gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrino dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2009. Se necessario, la data può essere modificata in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della suddetta decisione.

(2) Le questioni individuate durante il processo di testing del SIS II hanno comportato un ritardo nella realizzazione delle attività previste dalla decisione 2008/839/GAI. Nelle conclusioni del 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha dichiarato che, dati i tempi necessari a risolvere le questioni in sospeso, la data della migrazione dal SIS 1+ al SIS II, prevista nel settembre 2009, non è più realistica.

(3) Considerati i ritardi nella migrazione dal SIS 1+ al SIS II, la nuova data di completamento della migrazione dovrebbe coincidere con la data di scadenza della decisione 2008/839/GAI, consentendo la prosecuzione delle attività necessarie per l'avvio delle operazioni del SIS II fino a tale data.

(4) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [2].

(5) L'Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [3].

(6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [4], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo [5].

(7) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio [6], relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo.

(8) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato

[1] GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.
[2] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
[3] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
[4] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
[5] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
[6] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/262/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell'Unione europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [1].

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio [2] e richiamato dall'articolo 17, paragrafo 1, della decisione 2008/839/GAI,

DECIDE:

Articolo unico

Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ completano la migrazione dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro la data di scadenza della decisione 2008/839/GAI.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2009.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

[1] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.
[2] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.